

Il Bilancio di esercizio

Presentazione nozioni base

Dott. Massimo Fulvio Campanelli
Socio – PKF Italia S.p.A.

Dott. Rosario Zoino
Partner – Zeta Group

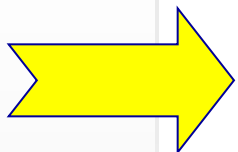
Il bilancio d'esercizio è il fondamentale documento contabile che rappresenta la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa al termine di un periodo amministrativo e il risultato economico.

Il bilancio d'esercizio è il principale mezzo di conoscenza della realtà aziendale e costituisce uno dei fondamentali strumenti di informazione e di comunicazione per l'impresa in funzionamento.

Deve essere un prospetto di sintesi, idoneo a soddisfare contemporaneamente le esigenze informative:

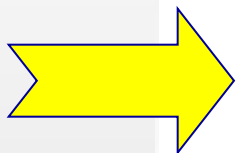
- comuni a tutti gli utilizzatori destinatari;
- proprie di ciascun utilizzatore;
- Investitori (soci);
- Lavoratori dipendenti
- Finanziatori
- Fornitori
- Clienti
- Fisco
- Governo ed enti pubblici

Bilancio di esercizio



Funzione conoscitiva

Offre informazioni sulla gestione,
sul patrimonio, sulle scelte
strategiche



Funzione di controllo

E' lo strumento con cui i soci
controllano l'operato degli
amministratori

Bilancio come strumento di informazione a:

Soggetti interni all'impresa:

**soci o socio di maggioranza, lavoratori
dipendenti.**

Soggetti esterni all'impresa:

**investitori in capitale di rischio
finanziatori
fornitori e creditori
clienti
uffici fiscali**

**Sono interessati al valore del dividendo,
alla puntualità nelle scadenze contrattuali,
alla continuità dell'attività aziendale,
al valore del reddito realizzato**

Sistema informativo di bilancio formato da:

- ▶ Stato Patrimoniale, Conto economico, Nota integrativa e altri documenti, in relazione alla dimensione:
- ▶ Relazione sulla gestione
- ▶ Relazione dei sindaci
- ▶ Relazione società di revisione
- ▶ Altri documenti

(Rendiconto finanziario, Variazioni di patrimonio netto)

OBBLIGO DI REDAZIONE DEL BILANCIO

SOCIETA' DI CAPITALI

Forma OBBLIGATORIA
(art. 2423, 2423 bis, 2423 ter C.c.)

STATO PATRIMONIALE

CONTO ECONOMICO

NOTA INTEGRATIVA

Scopo:

fornire una conoscenza dell'andamento della gestione aziendale ai soci e ai terzi

Documento PUBBLICO

**AZIENDE INDIVIDUALI
E SOCIETA' DI PERSONE**

Forma LIBERA

STATO PATRIMONIALE

= Situazione patrimoniale e finanziaria

CONTO ECONOMICO

= Situazione economica

Scopo:

fornire una conoscenza dell'andamento della gestione aziendale al proprietario o ai soci

Documento INTERNO

Il codice civile contiene diverse disposizioni che indicano la via da seguire nel redigere il Bilancio di esercizio delle società di capitali.

Tale normativa, obbligatoria per le società di capitali, è rivolta essenzialmente a tutelare gli interessi di terzi attraverso una complessa serie di disposizioni che mirano ad assicurare correttezza nelle determinazione dei risultati di fine periodo nonché adeguati livelli di informazione e trasparenza sono contenute nel Codice civile che presenta:

- - una clausola generale
- - i principi di redazione
- - il contenuto e la struttura
- - i criteri di valutazione
- - le modalità di approvazione e pubblicazione

Clausole generali - Sezione IX Del bilancio

2423. Redazione del bilancio. — Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

Il bilancio deve essere redatto con **chiarezza** e deve rappresentare in modo **veritiero e corretto** la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.

Se le informazione richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.

Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico . Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.

LA CHIAREZZA

Un bilancio chiaro deve consentire alle persone che possiedono le nozioni necessarie di contabilità di comprendere come si è formato il reddito di esercizio e le componenti del Patrimonio di funzionamento. E' proprio per consentire la necessaria chiarezza che vengono disciplinati:

- ✓ La struttura ed il contenuto delle varie parti del bilancio
- ✓ I criteri di valutazione degli elementi attivi e passivi
- ✓ Divieto di raggruppare voci
- ✓ Divieto di compensi di partite

LA RAPPRESENTAZIONE VERITIERA E CORRETTA

Con questa clausola si intende che il bilancio di esercizio deve offrire un “quadro fedele” della situazione aziendale. Gli amministratori, che redigono il bilancio, devono operare correttamente le stime e le iscrizioni delle diverse voci.

Operare correttamente significa:

- comportarsi in buona fede
- attenersi alle regole di valutazione stabilite dalla legge
- seguire le corrette regole contabili
- applicare le tecniche di valutazione con scrupolo e diligenza.

Purtuttavia, anche operando correttamente, non sarà mai possibile richiedere al bilancio una verità oggettiva che è impossibile realizzare; molte poste sono frutto di stime e congetture legate alla circostanza che nel momento in cui viene redatto il Bilancio diverse operazioni sono ancora in corso ed il loro esito incerto. Un bilancio “veritiero e corretto” è quindi inteso come bilancio “attendibile”, che si avvicina al vero grazie al comportamento in buona fede degli amministratori.

Per poter rappresentare realmente, con chiarezza e correttamente la situazione finanziaria patrimoniale ed economica dell’azienda bisogna seguire delle regole ed ispirarsi a dei principi che sono dettati dal codice civile da associazioni nazionali e internazionali di esperti contabili.



I principi contabili fissati dal codice civile (Principi di redazione) (art 2423 bis del c.c.) sono così sintetizzati

CONTINUITÀ

PRUDENZA

COMPETENZA

SEPARAZIONE

COSTANZA

CONTINUITÀ:

tutte le valutazioni devono essere effettuate con il presupposto del *funzionamento aziendale*, nella prospettiva che l'azienda continui nel tempo la sua attività nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato. Tutto questo significa che le valutazioni non devono essere effettuate come se si volesse liquidare il patrimonio vendendo tutti i beni, e pagando tutti i debiti, ma tenendo presente le evoluzioni future cui parteciperanno i beni oggetto di valutazione.

PRUDENZA

nella determinazione del reddito:

- contabilizzando le perdite e gli oneri anche se incerti e solo presunti;
- contabilizzare componenti positivi solo se effettivamente realizzati alla chiusura dell'esercizio;
- non contabilizzare utili derivanti da incrementi patrimoniali che non siano certi e durevoli;
- si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza anche se conosciuti dopo la chiusura dell'esercizio

COMPETENZA:

riporta al concetto aziendale conosciuto: si deve tener conto degli oneri e dei ricavi, indipendentemente dal pagamento e dall'incasso, solamente se imputabili economicamente all'esercizio;

i costi di competenza sono quelli maturati nell'esercizio relativi a beni e servizi utilizzati nel periodo considerato;

i ricavi si considerano di competenza quando sono maturati nell'esercizio e hanno avuto il correlativo costo.

SEPARAZIONE:

affinché l'informazione fornita dal bilancio sia corretta occorre che, se in una voce di bilancio sono compresi elementi eterogenei, si utilizzino differenti criteri di valutazione.

COSTANZA:

per limitare la possibilità di manovra, (cambiare di anno in anno a seconda della convenienza, i criteri di valutazione) di coloro che redigono il bilancio e per consentire la comparabilità dei bilanci nel tempo e fra aziende dello stesso settore, non è consentito, se non in casi eccezionali, di modificare i criteri di valutazione.

I principi stabiliti da associazioni nazionali e internazionali di esperti contabili

Accanto a quelli previsti dal codice civile esistono norme tecniche per la formazione del bilancio di esercizio stabilite da associazioni nazionali e internazionali di esperti contabili. Queste norme assolvono le seguenti funzioni:

- interpretano le norme stabilite dal c.c.
- integrano, ampliandole, le norme stabilite dal c.c.
- sono una guida dettagliata per la compilazione del bilancio di esercizio

I principi contabili forniscono le regole ed esplicitano le procedure per una corretta tenuta delle scritture contabili e per la redazione del bilancio di esercizio illustrando:

- i fatti amministrativi che devono essere rilevati nella contabilità generale
- le modalità più idonee a contabilizzare i valori relativi a detti fatti
- i criteri da applicare per la valutazione delle poste di bilancio
- i criteri di iscrizione delle varie voci in sede di formazione del bilancio.

Questi principi contabili, pur non trovando formale riconoscimento in alcuna normativa, rappresentano la guida più importante e universalmente riconosciuta in materia di contabilità generale e Bilancio di esercizio.

Per raggiungere gli obiettivi fissati nella clausola generale e nei principi contabili il Bilancio di esercizio deve comprendere anche ulteriori documenti che sono:

La nota integrativa, parte integrante del bilancio di esercizio, esplicita, completa, sviluppa i dati presenti nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico.

Dalla lettura **dall'art. 2427 del c.c.**, emerge che la Nota integrativa, deve indicare:

Criteri di valutazione applicati nella quantificazione delle poste di bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori in moneta estera.

I movimenti intervenuti nelle voci del patrimonio

Devono essere indicati i movimenti intervenuti nelle diverse voci dell'attivo e del passivo in modo da evidenziare le variazioni, in aumento o in diminuzione che hanno portato dalla consistenza di inizio anno a quella di fine periodo.

La composizione e il dettaglio di alcune voci di bilancio

Deve essere spiegata la composizione di alcune voci quali costi di impianto e ampliamento, ratei, risconti, ecc.

Specifiche del conto economico devono essere esposti i ricavi per aree geografiche, settori merceologici ecc.

Altre informazioni

gli impegni assunti, i compensi agli amministratori e ai sindaci ecc.

Informazioni Complementari quali:

IL RENDICONTO FINANZIARIO analizza le risorse finanziarie liquide e di attivo circolante netto che l'azienda ha generato, come le ha impiegate chiarendo se l'azienda nel complesso ha prodotto o assorbito risorse.

IL PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO CIRCOLANTE NETTO:

che mette in evidenza le cause che hanno determinato da un esercizio ad un altro, un aumento o una diminuzione del patrimonio netto dell'azienda. Il prospetto mette dettagliatamente in evidenza i movimenti che ogni singola voce (capitale sociale, riserva legale, ecc.) ha subito nel corso dell'esercizio.

la mancata presentazione di questi ultimi due prospetti viene considerata come violazione del principio della rappresentazione veritiera e corretta ma, data la natura delle informazioni, è consentita per le aziende di minori dimensioni.

Struttura del bilancio d'esercizio

Il bilancio d'esercizio è costituito da tre documenti,
due quantitativo-contabili
(stato patrimoniale e conto economico)
e uno analitico-descrittivo (nota integrativa).

Art. 2424 – stato patrimoniale

Art. 2425 – conto economico

Art. 2427 – nota integrativa

STATO PATRIMONIALE art. 2424

Finalità:

È il documento contabile deputato a rappresentare la composizione quantitativa del capitale di funzionamento alla data di riferimento del bilancio.

Struttura:

La configurazione scelta dal legislatore è a sezioni divise e contrapposte, sezione di Sinistra ATTIVITA', sezione di destra PASSIVITA'.

STATO PATRIMONIALE art. 2424

Attivo	Passivo
A) Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti B) Immobilizzazioni C) Attivo circolante D) Ratei e risconti	A) Patrimonio netto B) Fondi per rischi e oneri C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato D) Debiti E) Ratei e risconti
↑ Impieghi	↑ Fonti

ARTICOLAZIONE DI CIASCUNA SEZIONE

- Per ciascuna sezione sono possibili quattro livelli di articolazione:

ATTIVO

B) Immobilizzazioni – **macroclasse**

III Immobilizzazioni finanziarie – **classe**

1) partecipazioni in: - **voce**

a) imprese controllate;

b) imprese collegate; - **sottovoce**

c) imprese controllanti;

d) altre imprese;

ATTIVO, QUAL'E' IL CRITERIO DI CLASSIFICAZIONE DELLE POSTE?

CRITERIO MISTO, INFATTI:

Per il livello distinto dalle lettere maiuscole (macroaree) le poste sono classificate in base alla destinazione economica loro attribuita rispetto all'attività ordinaria, che si concretizza nel tempo di utilizzo del bene nel processo produttivo.

All'interno di ciascuna macroarea si segue il criterio finanziario a liquidità crescente, dunque vengono fornite anche indicazioni di carattere finanziario.

ATTIVO, MACROCLASSE A:

La macroclasse A) evidenzia i crediti verso soci derivanti da sottoscrizioni del capitale sociale a fronte delle quali non è ancora stato integralmente effettuato il conferimento, con separata indicazione della parte già richiamata.

La macroclasse A) rappresenta il capitale sociale non versato.

ATTIVO, MACROCLASSE B:

La macroclasse B) accoglie le immobilizzazioni.

“Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni” art. 2424-*bis*.

“Uso durevole”: attività destinate a rimanere nel patrimonio aziendale anche oltre la chiusura dell’esercizio successivo.

ATTIVO

I cespiti devono essere iscritti in bilancio a valori netti, le rettifiche (ammortamenti e svalutazioni) devono essere portate in diretta diminuzione del loro valore.

L'informazione sui fondi ammortamento deve essere fornita in nota integrativa

ATTIVO, MACROCLASSE B, articolazione:

- I – Immobilizzazioni immateriali
- II – Immobilizzazioni materiali
- III – Immobilizzazioni finanziarie

ATTIVO

La macroclasse C) Attivo Circolante

Accoglie quelle attività che non sono destinate ad un utilizzo durevole in azienda. La macroclasse si articola:

I – Rimanenze

II – Crediti

III – Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

IV – Disponibilità liquide

STRUTTURA DEL PASSIVO

- A) Patrimonio netto
- B) Fondi per rischi e oneri: incertezza rispetto all'*an* e al *quantum* delle uscite future
- C) Trattamento di fine rapporto
- D) Debiti
- E) Ratei e risconti

PASSIVO, QUAL'E' IL CRITERIO DI CLASSIFICAZIONE DELLE POSTE?

Le poste sono classificate in base alla natura delle fonti di finanziamento: capitale proprio e capitale di credito.

A) Patrimonio netto

B) Fondi per rischi e oneri: incertezza rispetto all'*an* e al *quantum* delle uscite future

C) Trattamento di fine rapporto

D) Debiti

E) Ratei e risconti

A) Patrimonio Netto

Costituisce la fonte di finanziamento con mezzi propri, le sottoclassi rappresentano le “parti ideali” del patrimonio netto.

I – Capitale sociale

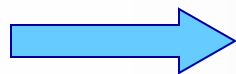
II/III/IV/V/VI/VII – Riserve

VIII – Utile (perdita) portati a nuovo

IX – Utile (perdita) dell'esercizio

B) Fondi per rischi e oneri

Rappresenta una ricchezza trattenuta dall'impresa al fine di poter far fronte ad eventuali perdite future. Si originano in sede di scritture di assestamento, in applicazione del principio di prudenza.



Obbligo di iscrivere in bilancio anche le perdite presunte

C) Trattamento di fine rapporto

Al termine del rapporto di lavoro subordinato, i lavoratori hanno diritto ad una somma a titolo di trattamento di fine rapporto, in base al tempo di permanenza in azienda.

E' quindi un onere di futura manifestazione per l'azienda ma che matura in ogni esercizio di permanenza del lavoratore.

D) Ratei e risconti

Si generano in sede di scritture di assestamento

Rappresenta spesso un informazione sottovalutata e non correttamente rilevata

STATO PATRIMONIALE

I rapporti con società del gruppo assumono rilevanza tanto da richiedere una separata evidenziazione dei crediti, delle partecipazioni e dei debiti.

Le voci contraddistinte da numeri arabi possono essere suddivise, si possono aggiungere nuove voci in base alla natura dell'attività.

STATO PATRIMONIALE

In calce allo SP devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi fra fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali; devono risultare anche gli altri conti d'ordine

Tipiche fattispecie iscritte nei conti d'ordine: beni di terzi, impegni, rischi.



- A) Crediti v/soci per vers.dovuti
- B) Immobilizzazioni:
 - I – immob.immateriali
 - II – immob.materiali
 - III – immob.finanziarie
- C) Attivo circolante:
 - I – rimanenze
 - II – crediti
 - III – attività finanz.che non costituiscono immobilizzazioni
 - IV – disponibilità liquide
- D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti.

- A) Patrimonio netto:
 - I – Capitale
 - II – Riserva da sopraprezzo azioni
 - III – Riserve di rivalutazione
 - IV – Riserva legale
 - V – Riserva statutaria
 - VI – Riserva per azioni proprie in portafoglio
 - VII – Altre riserve
 - VIII – Utili (perdite) portati a nuovo
 - IX – Utile (perdita) d'esercizio
- B) Fondi per rischi e oneri
- C) Trattamento di fine rapporto
- D) Debiti
- E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti.

CONTO ECONOMICO art. 2425

Finalità:

È il documento contabile deputato ad evidenziare l'ammontare del reddito attribuibile al periodo amministrativo, ed il suo processo di formazione mediante il confronto tra costi e ricavi.

Struttura:

Lo schema obbligatorio di conto economico presenta la forma a scalare e si articola su tre livelli: macroclassi, voci e sottovoci.

CONTO ECONOMICO art. 2425

La **struttura scalare** permette la ricostruzione progressiva del risultato di esercizio, attraverso l'aggregazione dei suoi componenti positivi e negativi per aree gestionali e l'evidenziazione di risultati intermedi.



CONTO ECONOMICO, QUAL'E' IL CRITERIO DI CLASSIFICAZIONE DELLE POSTE?

I costi sono classificati per natura, ovvero in relazione alla causa economica che li ha generati.



Classificazione considerata idonea per consentire collegamenti e correlazioni con lo Stato Patrimoniale

CONTO ECONOMICO art. 2425

- A) Valore della produzione
 - B) Costi della produzione
Differenza $A - B$
 - C) Proventi e oneri finanziari
 - D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
 - E) Proventi e oneri straordinari
- Risultato prima delle imposte $(A - B + / - C + / - D + / - E)$
- 22) Imposte sul reddito dell'esercizio
- 23) Utile / Perdita di esercizio

CONTO ECONOMICO art. 2425

Macroclasse A): Valore della produzione

- ricavi di vendita
- incremento di produzione interna (variazioni di magazzino, costruzioni interne)
- proventi di gestioni accessorie

Contiene tutti gli elementi che concorrono alla determinazione della produzione ottenuta indipendentemente dall'effettiva vendita del prodotto. Sono ricavi che appartengono sia alla gestione caratteristica che extracaratteristica

CONTO ECONOMICO art. 2425

Macroclasse B): COSTI DELLA PRODUZIONE

- Costi inerenti al valore della produzione, quindi risultano strettamente correlati con i valori inseriti nella lettera A. Sono classificati per natura, ovvero in base alla causa economica che li ha generati.

CONTO ECONOMICO art. 2425

Differenza tra valore e costi della produzione
(A – B):

Risultato: PRODUZIONE NETTA

Che non distingue l'area della gestione
caratteristica da quella extra caratteristica.

CONTO ECONOMICO art. 2425

Macroclasse C): PROVENTI E ONERI FINANZIARI

componenti reddituali connessi alla gestione finanziaria, ovvero costi e ricavi che si generano in seguito a finanziamenti ottenuti o concessi e dalle attività finanziarie

Macroclasse D): RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

componenti reddituali attinenti alle attività finanziarie di origine valutativa in sede di assestamento (svalutazioni e rivalutazioni di partecipazioni, immobilizzazioni, titoli)

CONTO ECONOMICO art. 2425

Macroclassi A), B), C), D):

Determinano l'area della **gestione ordinaria**

Macroclasse E): componenti reddituali della **gestione straordinaria.**

Non si fa riferimento alla eccezionalità o anomalia di un evento, bensì alla sua estraneità alla gestione ordinaria.



CONTO ECONOMICO art. 2425

$A - B +/- C +/- D +/- E =$
risultato prima delle imposte

22) imposte sul reddito dell'esercizio (correnti,
differite, anticipate)

23) utile / perdita di esercizio

CONTO ECONOMICO art. 2425

- A) Valore della produzione
 - B) Costi della produzione
Differenza A - B
 - C) Proventi e oneri finanziari
 - D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
 - E) Proventi e oneri straordinari
- Risultato prima delle imposte $(A - B + / - C + / - D + / - E)$
- 22) Imposte sul reddito dell'esercizio
- 23) Utile / Perdita di esercizio

CONTO ECONOMICO *(risultati intermedi)*

- **Ricavi** (Fatturato)
- - **Costo del venduto:**
 - Variazione delle rimanenze
 - Acquisti di Beni e Servizi
 - (= **Valore Aggiunto**)
 - Altri costi di produzione
- **Margine Industriale**
 - - Spese di vendita e distribuzione
 - - Spese per la ricerca e sviluppo
 - - Spese generali e amministrative
- **Utile Operativo**
 - - Proventi ed Oneri Finanziari
 - - Proventi ed Oneri Patrimoniali
 - - Proventi ed Oneri Straordinari
- **Utile al Lordo delle Imposte**
 - - Imposte
- **Utile netto d'esercizio**

CONTENUTO DELLA NOTA INTEGRATIVA ART. 2427

- Funzione analitico-descrittiva: illustrazione dei dati sintetici contenuti nei documenti quantitativo-contabili per la comprensione del reale significato
- Funzione informativa: si presentano dati aggiuntivi rispetto a quelli contabili
- Funzione esplicativa: illustra i motivi dell'applicazione dei diversi criteri di valutazione ricollegandoli alle scelte gestionali dell'azienda

CONTENUTO DELLA NOTA INTEGRATIVA ART. 2427

- Criteri adottati per la valutazione delle poste di bilancio
- Dettaglio del contenuto di alcune voci specifiche
- Variazioni intervenute nella consistenza di alcune voci dell'attivo e del passivo
- Informazioni aggiuntive
- Esplicare scelte contabili



ALTRE DISPOSIZIONI CIVILISTICHE CHE DEFINISCONO IL CONTENUTO DELLA NOTA INTEGRATIVA

- art. 2423, c.4: deroga in casi eccezionali
- art. 2423-*bis*, c.2: deroga al principio di costanza dei criteri di valutazione
- art. 2423-*ter*, c.5: segnalazione della non comparabilità o dell'adattamento delle voci relative all'esercizio precedente

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Criteri di valutazione e Principi Contabili

Codice Civile – art. 2426

Principi contabili nazionali – OIC

International Accounting Standards

Normativa specifica di settore
(es. Banca d'Italia, ISVAP, ...)

OIC vs IAS

L'impianto normativo italiano ed il sistema dei Principi internazionali presentano basilari deferenze soprattutto a livello di principi fondamentali relativi agli **obiettivi del bilancio**

- Strumento di informazione «garantista»
- Rappresentazione «prudente» del Patrimonio dei soci e del reddito a loro distribuibile
- Influenza di concetti quali proprietà, rischio ed obbligazioni verso i terzi

- Strumento di valutazione della **performance aziendale**
- Mezzo per gli operatori utile a prendere decisioni economiche
- Concetto di Patrimonio quale insieme di risorse economiche gestite e non come proprietà

Differente informativa di Bilancio

ANALISI DEI CRITERI DI VALUTAZIONE ART.2426

CRITERIO DI VALUTAZIONE art. 2426



COSTO

(tutti gli oneri sostenuti dall'azienda per acquistare o per produrre un bene)

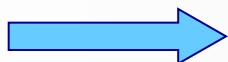
- Eccezione al criterio del costo:
- Valutazione al **PATRIMONIO NETTO** (es. partecipazioni in soc. controllate e collegate)
- **FAIR VALUE** art. 2427 bis C.C. (attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni CII)

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IMMATERIALI

- **IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI**

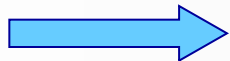
- Art. 2426 C.C. p.to 1 *“le immobilizzazioni devono essere iscritte al costo di acquisto o di produzione”*

- **COSTO DI ACQUISTO:** costo del bene + oneri accessori sostenuti per l'acquisto relativi al bene acquistato (installazione, collaudo, immatricolazione, trasporto)



PATRIMONIALIZZAZIONE DEL COSTO

- **COSTO DI PRODUZIONE:** costi sostenuti per fabbricare il prodotto (costi diretti) + oneri finanziari sostenuti per produrre il bene (interessi passivi) per il periodo previsto per la fabbricazione del prodotto fino al momento dell'utilizzo del bene.



COSTRUZIONI IN ECONOMIA

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IMMATERIALI

AMMORTAMENTO

- Art. 2426 C.C. p.to 2 "*le immobilizzazioni materiali immateriali devono essere **sistematicamente** ammortizzate in ogni esercizio "*
- Il termine utilizzato dal legislatore (sistematicamente) indica che l'ammortamento del bene deve essere effettuato seguendo un preciso piano di ammortamento che in genere è strutturato a quote costanti (cioè negli anni si utilizza la stessa % di ammortamento oppure si divide il costo storico per la vita utile del bene).
- Sono intervenuti i **principi contabili nazionali** per l'applicazione del principio richiamato dal codice e prevedono che per ammortizzare il bene bisogna tener conto:
 - - della vita utile del bene (anni)
 - - del criterio adottato per ammortizzare il bene
 - - del costo storico e (ed il relativo valore contabile)
 -

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI



ISCRIZIONE E VALUTAZIONE:

Il C.C. e i principi contabili nazionali:

Sono applicabili i seguenti punti dell' art.2426 C.C.:

- a) **Criterio del costo;**
- b) **Ammortamento sistematico per il periodo di vita utile;**
- c) **Obbligo di svalutazione per perdite durevoli e obbligo di ripristino del valore originario.**

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Tali criteri generali sono integrati da criteri speciali per i costi pluriennali e per l' avviamento, che prevedono

- l'iscrivibilità di tali costi sia subordinata al consenso del collegio sindacale;
- l' ammortamento sia completato in un periodo massimo di 5 anni.

I principi richiedono per la capitalizzazione dei relativi costi che:

- abbiano un' utilità futura;
- siano distintamente identificabili
- siano attendibilmente qualificabili

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

LE IMMOBILIZZAZIONI SECONDO I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI IAS/IFRS - IAS 16

Diversamente dalla normativa civilistica, le immobilizzazioni secondo gli IAS/IFRS devono essere valutati secondo il criterio del costo o in alternativa al *fair value*.

Il **criterio del fair value** occorre che il valore sia determinabile in modo attendibile, perché, altrimenti si continua ad applicare il criterio del costo.

Per il primo anno di vita del bene il costo di acquisto del bene coincide con il valore corrente di mercato.

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Successivamente si dovrà scegliere se applicare il criterio del costo o quello del fair value.

- Fair value se il valore del bene può essere, in ogni anno, determinato in modo attendibile.

Se l'impresa sceglie il metodo del fair value il valore con cui è inserito il bene deve essere, in ogni anno, adeguato al prezzo corrente di mercato comportando continue svalutazioni e rivalutazioni che dovranno essere registrate al 31/12.

Se, invece, il valore corrente di mercato non può essere misurato in modo attendibile l'impresa deve continuare a valutare al costo.

PARTECIPAZIONI

Valutazione delle partecipazioni iscritte in bilancio come Immobilizzazioni finanziarie (p.ti n. 1 – 2 - 3 – 4 dell'art. 2426 del Cod. Civ.)

Il legislatore distingue a seconda che si tratti di:

- Partecipazioni diverse da società controllate e collegate
- Partecipazioni in società controllate e collegate

PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' DIVERSE DA QUELLE CONTROLLATE E COLLEGATE:

- Stesso principio previsto per le immobilizzazioni art. 2426 p.to 1 – 2 – 3. Valutazione al costo di acquisto più gli oneri accessori (commissioni, spese bancarie). E' prevista la svalutazione se il valore della partecipazione è durevolmente inferiore al costo. (es. se la società partecipata ha delle perdite tali da determinare una situazione di dissesto che non è sanabile nel breve termine, quindi si tratta di una condizione destinata a durare nel tempo).

PARTECIPAZIONI

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ CONTROLLATE E COLLEGATE:

In primo luogo occorre precisare che cosa si intende per partecipazione di controllo e per partecipazione di collegamento (all'art. 2359 Cod. Civile).

PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO Art. 2359 1° - 2° comma

Controllo di diritto:

- Diretto: una società detiene una quota di partecipazioni che garantisca la maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria di un'altra società.
- Indiretto: la società controllante dispone della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria per il tramite di un'altra società che funge da controllata (la soc. controllante controlla una società che a sua volta detiene la maggioranza delle azioni di un'altra società).
- Controllo di fatto: quando una società dispone dei voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria di un'altra società, oppure esercita un controllo per influenza dominante dovuta a particolare vincoli contrattuali.

PARTECIPAZIONI

PARTECIPAZIONI COLLEGATE Art. 2359 3° comma

Una partecipazione è di collegamento quando una società esercita un'influenza notevole su un'altra società. Questa influenza notevole si presume quando nell'assemblea ordinaria si detiene 1/5 dei voti oppure 1/10 se si tratta di società quotata nei mercati regolamentati.

La valutazione delle partecipazioni in società controllate e collegate è indicata nell'art. 2426 p.to 4.

Gli amministratori nel valutare queste poste di patrimonio possono (hanno una facoltà) scegliere tra:

- Il criterio del Costo di acquisizione
- Il criterio del Patrimonio Netto (*equity method*) vale a dire come frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio della partecipata.

PARTECIPAZIONI

LE PARTECIPAZIONI SECONDO I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI IAS/IFRS IAS 27 – IAS 28

IAS 27 Partecipazioni in controllate

Nel bilancio le partecipazioni in controllate possono essere valutate al criterio del **costo**, ma se si tratta di partecipazioni destinate alla vendita entro l'anno devono essere valutate al ***fair value***

IAS 28 Partecipazioni in collegate

Nel bilancio le partecipazioni in collegate vengono iscritte applicando il criterio del **patrimonio netto**. Se si prevede di vendere le partecipazioni entro dodici mesi la valutazione deve essere fatta al ***fair value***.
Non è consentito applicare il **criterio del costo**

I CREDITI

I CREDITI

Valutazione :

Il C.C. e i principi contabili nazionali

I crediti devono essere iscritti in bilancio al presumibile valore di realizzo.

I principi contabili internazionali

Non esiste nel modello IASB un apposito principio che tratti dei crediti; devono essere considerati “attività finanziarie” e in quanto tali valutati al fair value.

Costituiscono eccezione i crediti di fornitura e finanziamento per i quali il criterio di valutazione consiste nel “costo ammortizzato”, ossia il valore iniziale al netto dei rimborsi di capitale e di svalutazioni, accresciuto o diminuito dell’ ammortamento complessivo delle differenze fra valore iniziale quello a scadenza.

RIMANENZE

Il Codice Civile e i principi contabili nazionali

- I metodi di valutazioni indicati dall'articolo 2426 n. 10 del codice civile sono: costo medio ponderato, FIFO e LIFO, con particolare attenzione al “minore fra costo e valore di realizzazione”. Le rimanenze devono essere valutate al costo di acquisto o produzione interna, senza possibilità di operare maggiori valutazioni, ma con l'obbligo di procedere alla loro svalutazione nel caso in cui il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato sia inferiore.

Principi Contabili Internazionali

- Lo IAS n. 2 indica come metodi di riferimento il FIFO e la media ponderata ammettendo il LIFO solo quale criterio alternativo.

RIMANENZE

Il costo di acquisto:

I principi contabili nazionali

Il costo di acquisto è costituito dal prezzo di acquisto maggiorato degli oneri accessori di diretta imputazione.

I principi contabili internazionali

Le previsioni dello IAS 2 in tema di costo di acquisto sono perfettamente in linea con quelle del principio contabile nazionale sopra esposto, salvo la possibilità concessa dal primo di includervi anche le differenze di cambio nei rari casi previsti dallo IAS 21, effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere.

DEBITI

Valutazione:

I principi contabili nazionali

- I debiti espressi dall'origine in valuta devono essere espressi al loro valore nominale.

I principi contabili internazionali

- Lo IAS 39 prevede che le passività finanziarie debbano essere rilevate inizialmente al fair value del corrispettivo ricevuto in cambio

Anche per la valutazione successiva, ad ogni data di riferimento del bilancio, il criterio del costo ammortizzato coincide con quello dettato per i crediti.